



COMUNE DI CUMIANA
Città Metropolitana di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PERIODO
2018/2019/2020/2021

STRALCIO PARTE ECONOMICA ANNO
2020



L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 10:00 nella residenza municipale del Comune di Cumiana

TRA

la delegazione trattante di parte datoriale rappresentata dall'organo monocratico dott.ssa Pia CARPINELLI – Segretario Comunale – in presenza

E

la delegazione trattante di parte sindacale costituita da:

- ✓ per la struttura territoriale FP C.G.I.L.: sig. ZANGROSSI Daniele (via telefono nel giorno della sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra la parti)
- ✓ per la struttura territoriale C.I.S.L. FP: _____ // _____
- ✓ per la struttura territoriale U.I.L. FPL: sig. CUTAIA Maurizio (via telefono nel giorno della sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra leparti)
- ✓ per la struttura territoriale C.S.A. Regioni Autonomie Locali: _____ // _____
- ✓ per le rappresentanze sindacali unitarie aziendali (RR.SS.UU.): sig.ra FASSETTA Patrizia – in presenza, sig. GANGI DINO Gianfranco – in presenza, sig. GAY Maurizio – via telefono nel giorno della sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra le parti,

si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti, come sopra rappresentate, premesso che in data 17.12.2018 è stato sottoscritto il CCDI parte normativa ed economica per il triennio 2019/2020/2021 e solo economica per l'anno 2018, così come modificato e integrato con il contratto collettivo decentrato integrativo stralcio per l'anno 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019, hanno, con il presente contratto stralcio anno 2020 al contratto collettivo decentrato integrativo 19/20/21, concordato sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Articolo 1
Ricognizione delle Risorse decentrate 2020
(art. 67 CCNL 21.05.2018)

1. Le parti prendono atto che il fondo delle risorse decentrate per il corrente anno risulta costituito con apposita determinazione del responsabile del servizio n° 368 del 21.07.2020.
2. In questa sede si rileva che la parte stabile del fondo ammonta a euro 70.404,14 e la parte variabile a euro 18.593,62 per complessivi euro 88.997,76. Si prende atto che la costituzione del fondo rispetta sia il limite del 2016 (art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017), che il disposto di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n° 147/2013 – Legge di stabilità 2014 – in materia di diminuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale per quanto attiene la riduzione di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e decurtazione del



medesimo per la diminuzione del personale in servizio), importo pari a zero per il Comune di Cumiana. Si dà atto, inoltre, che non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite del trattamento economico accessorio, così come in precedenza definito, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 conv., con modificazioni, nella L. 58/2019 e del successivo decreto ministeriale del 17.03.2020, nonché della conseguente circolare esplicativa dell'8 giugno 2020.

3. Le parti verificano che, sussistendo nella previsione di bilancio per l'anno 2020 le necessarie risorse, la parte variabile del fondo viene quantificata in euro 18.593,62 comprensiva di:

- euro 5.608,00 quale integrazione dell'1,20% sul monte salari 1997,
- euro 4.000,00 presunti quale compenso per incentivi funzioni tecniche,
- euro 2.584,40 derivante dal risparmio a consuntivo dello straordinario per l'anno 2019,
- euro 6.000,00 presunti quale compenso per incentivi in materia tributaria,
- euro 120,84 mensilità residue RIA anno 2019,
- euro 280,38 economie parte stabile derivanti dal fondo 2018.

4. Le parti verificano, inoltre, che nella dotazione del fondo sono ricomprese:

- la risorsa specificatamente destinata al finanziamento delle alte professionalità previste dall'art. 10 CCNL 22.01.2004, come previsto dall'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004, pari allo 0,2% del monte salari anno 2001, ammontante a euro 1.551,00, i cui presupposti, circa l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate, sono stati dettagliatamente specificati nella determinazione del responsabile dell'Ufficio Risorse Umane n° 355/2018 e nella deliberazione della Giunta Comunale n° 107/2018,
- la retribuzione individuale di anzianità del personale cessato per l'importo di euro 777,14,
- il differenziale PEO di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018 per l'importo di euro 1.194,00,
- l'importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16/18 in servizio alla data del 31.12.2015 (per teste a prescindere dall'orario di lavoro ai sensi di specifico parere dell'Aran CFL45) per l'importo complessivo di euro 2.829,00 – art. 67, comma 2, lettera a), CCNL 16/18.

5. Le parti, infine, prendono atto che:

- gli eventuali residui di parte stabile derivanti dalla distribuzione del saldo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la performance organizzativa e individuale dell'anno 2019 verranno portati in aggiunta al fondo per l'anno 2021,
- lo specifico fondo delle risorse destinate alla liquidazione del lavoro straordinario per l'anno 2019, ammontante a complessivi euro 13.717,94, ha determinato residui da portare in aggiunta al fondo dell'anno 2020 per l'importo di euro 2.584,40.

Articolo 2

Ripartizione e destinazione risorse 2020

Fondo parte stabile € 70.404,14 anno 2020

(art. 67 cc. 1 e 2 CCNL 21.05.2018)

1. Come previsto dalla disciplina nazionale, questa parte del fondo, per il corrente anno, viene destinata, prioritariamente, al finanziamento dell'indennità di comparto da corrispondere al personale in servizio nell'anno, il cui importo, al netto della quota indicata all'art. 33, comma 4, lett. a) CCNL 22.01.2004 a carico delle risorse di bilancio, risulta pari a presunti euro 14.459,64.



2. La disponibilità maggiore di questa parte del fondo è riservata al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali storiche pari a presunti euro 36.822,13 oltre a euro 1.194,00 a titolo di differenziale PEO (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018) e, così, per complessivi presunti euro 38.016,13.

3. Per l'anno 2020 rientrano nell'utilizzo della parte stabile del fondo l'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 16/18, l'indennità per specifiche responsabilità (anagrafe, ufficio urbanistica, casa di riposo) di cui all'art. 70-quinquies del CCNL 16/18, l'indennità reperibilità di cui all'articolo 24 del CCNL 16/18 e l'indennità servizio esterno di vigilanza municipale di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 16/18, così come normati dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCDI 18/19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 17.12.2018, così come in parte modificato dal contratto stralcio 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019 e dal presente contratto stralcio per l'anno 2020 e per l'importo complessivo presunto di euro 12.480,00.

4. Restano disponibili, pertanto e sulla parte stabile del fondo per il corrente anno, presunti euro 5.448,37 utilizzabili per eventuali nuove selezioni per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali (PEO), normate in un successivo articolo, tenendo presente che occorre accantonare parte di tali predette disponibilità per eventuali mobilità in entrata di personale già beneficiario di PEO presso l'ente di provenienza. Si concorda che tale importo può essere quantificato in almeno euro 2.000,00. Qualora non vengano effettuate nuove PEO, oppure vengano effettuate per un importo inferiore a €. 5.448,37, l'intero importo o il residuo non utilizzato confluirà nelle disponibilità per l'erogazione della performance organizzativa e individuale.

Fondo parte variabile € 18.593,62 anno 2020
(art. 67 commi 3 e segg. CCNL 21.05.2018)

5. Questa parte del fondo viene destinata, per il corrente anno, all'attribuzione delle indennità non ricomprese nel fondo stabile e, in particolare:

- incentivi funzioni tecniche per l'importo presunto di euro 4.000,00,
- incentivi per l'ufficio tributi per l'importo presunto di euro 6.000,00,
- la somma residua viene destinata a specifici obiettivi di incremento della performance organizzativa e individuale, quantificata, ad oggi, in presunti euro 8.593,62, cui verrà applicato il saldo algebrico degli eventuali residui che si creeranno a consuntivo sulle diverse specifiche destinazioni sia di parte stabile che variabile.

6. Per l'anno 2020 le parti concordano di procedere alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo con le modalità stabilite dal CCDI 18/19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 17 dicembre 2018, così come in parte modificato dal contratto stralcio per l'anno 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019, nonché dal presente contratto stralcio per l'anno 2020.

7. Le parti prendono atto che risulta rispettato il disposto di cui all'art. 68, comma 3, del CCNL 16/18 sottoscritto, in via definitiva, in data 21.05.2018 (somma complessivamente destinata alla performance, cumulativamente organizzativa e individuale correlata al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente nel PEG/PIANO PERFORMANCE/PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI, presunti euro 8.593,62 quota variabile disponibile - importo destinato alla performance individuale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del CCDI 18/19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 17.12.2018, 40% del predetto importo e, quindi, pari a presunti euro 3.437,45 - rispetto all'importo minimo da destinarsi alla performance individuale di euro 2.578,09 pari ad almeno il 30% delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f) e g) di tale



somma e con riferimento alle voci di cui al comma 2 lettere a), b) c), d), e) ed f) del medesimo predetto art. 68, comma 2).

8. Si prende atto, altresì, che risulta rispettato il disposto per cui la quota prevalente (almeno il 50,01%) della parte variabile del fondo per le risorse decentrate del Comune di Cumiana per l'anno 2020, pari a €. 4.296,81, sia destinata agli emolumenti di cui al richiamato art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f) e g) (quota effettivamente destinata pari a €. 23.423,99).

Articolo 3 **Modifiche al CCDI 18/19/20/21**

1. Le modifiche di cui al presente articolo, qualora non specificatamente riferentisi all'annualità 2020, avranno vigenza ultra attiva per l'intera durata del CCDI 18/19/20/21, sottoscritto, in via definitiva, in data 17 dicembre 2018 e ulteriori annualità, nel rispetto del principio contrattuale dell'ultrattività dei CCDI, così come modificato con lo stralcio 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019, nonché come disposto dal predetto CCDI 18/19/20/21 all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1.

ART. 6 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – CRITERI E LIMITI (ART. 16 CCNL 21.05.2018)

1. NUOVA FORMULAZIONE PUNTO QUARTO DEL COMMA 1 – IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE (PARERE ARAN CFL 77)

“- aver conseguito almeno il 70% del punteggio massimo attribuibile nella valutazione individuale media riferita al triennio antecedente l'anno di sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto (PEO); per il personale pervenuto all'ente tramite processi di mobilità si debbono acquisire le valutazioni degli anni precedenti direttamente dall'Ente di provenienza.”

2. NUOVA FORMULAZIONE PUNTO PRIMO DEL COMMA 2 – IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE (PARERE ARAN CFL 77)

“- punteggio nella valutazione individuale pari alla media riferita al triennio antecedente l'anno di sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto (PEO), fino al limite minimo del 70%, con attribuzione della pesatura al 51%,”

3. NUOVA FORMULAZIONE PUNTO SECONDO DEL COMMA 2 – IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE (PARERE ARAN CFL 96 DEL 29.09.2020)

“- esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, che si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e delle capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato, così come attestata positivamente nella scheda di valutazione annuale del dipendente e quantificabile con riferimento all'anzianità nella categoria economica di appartenenza prima della selezione, anche per servizio reso in altra Pubblica Amministrazione a seguito di processi di mobilità e alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di valutazione – due punti per ogni anno con attribuzione della pesatura al 49%;



4. NUOVA FORMULAZIONE PUNTO SESTO DEL COMMA 2 - IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE PER IL SOLO ANNO 2020

“La PEO è attribuita a una quota limitata di dipendenti nella misura, per l’anno 2020, del 55,00% delle risorse stabili disponibili per tale anno a seguito della presente contrattazione (da incrementare al fine di permettere la progressione al dipendente che vi rientri parzialmente), successivamente al finanziamento degli altri istituti economici normati con il presente CCDI stralcio 2020 e con il CCDI 18/19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 17.12.2018, così come modificato dal CCDI stralcio per l’anno 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019, nonché nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’art. 2 del presente CCDI stralcio 2019 (€ 5.448,37); l’importo definito per il finanziamento delle PEO, avendo a riferimento i criteri stabiliti nell’articolo 6 del richiamato CCDI 18/19/20/21 e i summenzionati limiti percentuali, ammonta a presunti euro 460,00 per il corrente anno (decorrenza 1° dicembre 2020), da arrotondarsi per eccesso al fine di permettere la progressione al dipendente che vi rientri parzialmente), e che, rapportati all’intero anno, produrranno un spesa annua presunta di euro 3.000,00 circa (da arrotondarsi per eccesso al fine di permettere la progressione al dipendente che vi rientri parzialmente) a decorrere dal 2021; per i successivi anni, i parametri di cui al precedente periodo del presente punto dovranno essere ridefiniti e ricontrattati alla luce delle disponibilità di risorse di parte stabile da definirsi in sede di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, ”

5. NUOVA FORMULAZIONE ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 - IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE PER IL SOLO ANNO 2020

“..... OMISSIS; nel caso del corrente anno 2020 la decorrenza della progressione economica viene riconosciuta dal 1° dicembre 2020.”

ART. 8 – INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ (ART. 24 CCNL 21.05.2018)

1.Al comma 1 le parole “... pari a presunti euro 7.000,00.” sono sostituite dalle seguenti “... pari a presunti euro 8.000,00, con decorrenza dall’anno 2020”.

ART. 10 – INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 70-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)

1.Al comma 3 le parole “... e di €. 200,00 alla restante figura” sono sostituite dalle seguenti “... e di €. 300,00 alla restante figura, con decorrenza, per quest’ultima, dall’anno 2020 ”.

ART. 12 – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE

1.Al comma 1 le parole “... comprensivi di contributi e IRAP a carico Ente ... ” sono soppresse.



Si dà atto che restano invariate le restanti disposizioni giuridiche ed economiche normate dal CCDI 18/19/20/21, sottoscritto, in via definitiva, in data 17.12.2018, non modificate, in questa sede, con le su estese volontà pattizie, ovvero così come modificate, per le parti non riferentisi al solo anno 2019, dallo stralcio per l'anno 2019 del summenzionato CCDI 19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019. Si dà atto, altresì, che i disposti di cui allo stralcio CCDI 2019 art. 6 punti 3 e 4 restano validi per il solo anno 2019.

Si prende atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 117 del 12/11/2020 inerente all'autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale volta alla sottoscrizione definitiva del su esteso CCDI, stralcio 2020 del CCDI normativo ed economico 18/19/20/21 sottoscritto, in via definitiva, in data 17.12.2018, così come modificato con CCDI stralcio per l'anno 2019 sottoscritto, in via definitiva, in data 28.11.2019.

Le parti, visti i recenti decreti governativi, correlati all'emergenza sanitaria in atto, di limitazione agli spostamenti e di obbligo di tenuta in modalità a distanza delle riunioni, concordano di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi e del CCDI definitivo in capo ai presenti fisicamente presso l'Ente (CARPINELLI Pia, FASSETTA Patrizia, GANGI DINO Gianfranco), ravvisatane la legittimità e la validità, nonché come telefonicamente accordato dai rappresentanti sindacali ZANGROSSI per la CGIL e CUTAIA per la UIL e dal componente RSU GAY. All'accordo telefonico è seguita specifica accettazione e autorizzazione via mail dei richiamati rappresentanti sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Segretario Comunale dott.ssa Pia CARPINELLI – in presenza

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

- per la struttura territoriale FP C.G.I.L.: sig. ZANGROSSI Daniele (via telefono nel giorno della sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra le parti e accettazione e autorizzazione via mail)
- per la struttura territoriale C.I.S.L. FP: sig. _____ // _____ // _____



➤ per la struttura territoriale U.I.L. FPL: sig. CUTAIA Maurizio (via telefono nel giorno della sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra le parti e accettazione e autorizzazione via mail)

➤ per la struttura territoriale C.S.A. Regioni Autonomie Locali: sig. _____ // _____

➤ per le rappresentanze sindacali unitarie aziendali (RR.SS.UU.):

FASSETTA Patrizia – in presenza

GANGI DINO Gianfranco – in presenza

GAY Maurizio

sottoscrizione dell'ipotesi – come da accordo tra le parti).

(via telefono nel giorno della